

Comune di ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

Indice

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Art. 2

Gestione del servizio e definizione di rifiuto

Art. 3

Definizione di rifiuto

Art. 4

Soggetto attivo

Art. 5

Presupposto

Art. 6

Soggetti Passivi

Art. 7

Determinazione della base imponibile

Art. 8

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

Art. 9

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 10

Esclusione superficie imponibile per produzione di rifiuti speciali

Art. 10 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art. 11

Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo di rifiuti per le utenze non domestiche

Art. 11 bis

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

Art. 12

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 13

Determinazione delle tariffe

Art. 14

Tariffa per le utenze domestiche

Art. 15

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze

Art. 16

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18

Criteri per l'articolazione delle utenze non domestiche

Art. 19
Dichiarazione tari utenze non domestiche

[Art. 20 – abrogato]

Art. 21
Tributo giornaliero

Art. 22
Tributo provinciale

Art. 23
Zone non servite

Art. 24
Mancato svolgimento del servizio

Art. 24 bis
Agevolazioni

Art. 25
Bonus sociale Tari e agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

Art. 25 bis
Riduzioni per utenze domestiche

Art. 25 ter
Riduzioni per utenze non domestiche

Art. 25 quater
Cumulo di riduzioni e finanziamento

Art. 26
Istituzioni scolastiche statali

Art. 27
Gestione del tributo

Art. 28
Esenzione tari giornaliera in caso di patti di collaborazione

Art. 29
Agevolazioni per dismissione di slot machine

Art. 29 bis
Obbligazione tributaria

Art. 30
Dichiarazione di inizio occupazione

Art. 30 bis
Dichiarazione di variazione o cessazione

Art. 31
Scadenze di versamento

Art. 32
Competenza nella liquidazione

Art. 33
Riscossione

Art. 33-bis

Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 33 ter

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

Art. 34

Funzionario responsabile del tributo

Art. 35

Accertamento e sanzioni

Art. 36

Notifiche

Art. 37

Rimborsi

Art. 38

Interessi

Art. 39

Trattamento dei dati personali

Art. 40

Entrata in vigore

Art. 41

Clausola di adeguamento

Allegato A

Categorie di utenze non domestiche.

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (Tassa sui rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, prevista dai commi dal 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e d'investimento, nonché, i relativi criteri di calcolo sono disciplinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nelle deliberazioni n. 443 del 31/10/2019 e n. 363 del 03/08/2021 e successive, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR e MTR2), propedeutico all'elaborazione del piano economico finanziario. Il presente regolamento si conforma alle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 15/2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), contenente il Testo Unico della Qualità del Servizio (TQRIF), ove compatibili con la normativa speciale tributaria.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO E DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale), così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge, il soggetto attivo del tributo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1, L. n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
1 bis. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri esterni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o altra analoga (esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

- 1 ter. La base imponibile per i campeggi viene assunta sommando tutte le superfici per intero, scomputando le aree a verde e i vialetti di accesso. La base imponibile per gli stabilimenti balneari o per le altre concessioni demaniali, è determinata sommando le superfici coperte e scoperte utili, compreso l'arenile o lo specchio acqueo in concessione.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, rimane quella calpestabile.

Art. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso:
 - I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o se risultino allacciati ai servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica).
 - I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, impianti, attrezzature o se occupati da materiale e comunque qualora risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, ovvero se risultino allacciati ai servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica).
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 9

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge, sono escluse dal tributo le aree pertinenziali o accessorie di immobili destinati a civile abitazione quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
2. Sono, altresì escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.
3. Non sono assoggettati al tributo i locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite ad abitazione od analoghe destinazioni d'uso, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica);
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali risultino atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fin o alla data di inizio dell'occupazione, e, comunque, non oltre la data di fine lavori;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- i) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, salvo i parcheggi, anche gratuiti;
- k) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- l) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- n) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
- o) locali delle utenze non domestiche privi delle utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- p) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze.

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, di cui all'art. 30 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali comunali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche mediante utilizzo promiscuo.

Art. 10

ESCLUSIONE SUPERFICIE IMPONIBILE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quelle parti di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1 bis. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma.

1 ter. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, nonché di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o dallo stesso derivanti, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

1 quater. In ogni caso sono soggette al tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile, le superfici occupate da soggetti che svolgono attività industriale, sulle quali si producono rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo mense, uffici, servizi, depositi, in quanto non funzionalmente collegate all'attività produttiva di rifiuti speciali.

2. Per le superfici relative alle attività di seguito elencate per le quali risulta un'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria, applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (al netto dei locali destinati a uffici, spogliatoi, mense, magazzini) le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>Riduzione</i>	<i>Percentuale di riduzione</i>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali		15%
Laboratori fotografici, eliografie		15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie		20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici		15%
Laboratori di analisi, farmaceutici		15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi		10%
Pelletterie		15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici		20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica		15%
Falegnamerie, vetroresine		15%
Tipografie, stamperie, incisioni		20%
Marmisti, vetrerie		15%
Parrucchieri ed estetisti		15%
Ospedali e case di cura		20%
Edilizia		15%

3. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si applica il criterio di analogia.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, o esclusiva, rifiuti speciali i contribuenti interessati sono tenuti a presentare al comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2 con allegata idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 1 ter, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. La dichiarazione attestante la qualità dei rifiuti prodotti, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono conferiti, nonché l'indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture e dei formulari previsti dalla vigente normativa dovrà, inoltre, essere corredata da:

- a) planimetria contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte operative e la evidenziazione della parte di cui si richiede l'esclusione;
- b) identificativi catastali dell'immobile.

5. L'eventuale minor tributo, emergente a seguito degli esiti dell'istruttoria su cui l'Ufficio tributi si riserva il supporto degli altri uffici comunali competenti, sarà conguagliata in occasione dei successivi avvisi di pagamento.

6. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvederà con rimborso.

7. Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la fruizione dell'esclusione delle superfici dalla tassazione anche per gli anni successivi, salvo quanto disposto dal comma successivo. In ogni caso il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

8. Nel caso in cui, dal controllo della dichiarazione, emerga che il richiedente non ha prodotto rifiuti speciali, si realizza la fattispecie della dichiarazione infedele, sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 dello stesso decreto, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due (2) anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI

dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30 comma 5 D.L. 22/03/2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

5. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

7. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione nei termini di cui ai commi precedenti si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 11

RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono previste riduzioni del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio diretto al riciclo di rifiuti urbani. In particolare, ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 L. n. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alla quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

1 bis. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultanti dalla dichiarazione di cui al comma successivo, ed il quantitativo di rifiuti producibile dall'utente, determinato applicando, alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo, i coefficienti (kd) previsti per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. n. 158/1999, e applicati nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo.

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la

riduzione disciplinata dal presente articolo non può superare il 50% della quota variabile della tariffa.

5. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui all'articolo 11 bis e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione di cui all'art. 11 bis.

Art. 11 bis

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

2. In particolare, le tariffe devono garantire la copertura di tutti i costi di investimento e d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. I costi da coprire con le tariffe del tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I predetti costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio.
5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
10. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
11. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
12. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
13. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come previsto dall'art. 3 comma 5 quinquies D.L. n. 228/2021 convertito con L. n. 15/2022. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio, e validato dall'ente territorialmente competente, nonché successivamente approvato da parte dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA). Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali

prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e da eventuali ed ulteriori disposizioni normative. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al presente comma, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra e alle norme dell'art. 1 comma 169 L. n. 296/2006 le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 20.08.2000 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

2. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

4. In virtù del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - b1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. 31/12/2007 n. 248;
 - b2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione;
 - b3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - b4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Art. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenze, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. La predetta deliberazione può contenere ulteriori disposizioni di modifica ed integrazione di quanto disciplinato ai commi 1 e 2 in attuazione di obblighi o facoltà previste dalla legge.

Art. 15

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista la riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo e che è stata ritirata la compostiera domestica presso il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Suddetta istanza sarà validata anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 30 e 30 bis. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:

a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 30 e 30 bis.

3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una

comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 30 e 30 bis.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di pluralità di comproprietari, nel numero di occupanti devono essere dichiarati i componenti dei nuclei familiari di ogni comproprietario. Le dichiarazioni del numero dei componenti saranno oggetto di verifica. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, il numero degli occupanti viene stabilito come segue:

Superficie (metri quadrati)	Numero occupanti presunto
Fino a 40	1
Fino a 65	2
Fino a 90	3
Fino a 115	4
Fino a 140	5
Oltre 140	6

5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 30 e 30 bis, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 30 e 30 bis, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. La predetta deliberazione può contenere ulteriori disposizioni di modifica ed integrazione di quanto disciplinato ai commi 1 e 2 in attuazione di obblighi o facoltà previste dalla legge.

Art. 18

CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B, per attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I titolari/possessori/detentori di utenze non domestiche sono obbligati a presentare la dichiarazione di iscrizione/variazione/cessazione TARI in quanto il canale telematico SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e/o le comunicazioni interne pervenute da suddetto ufficio non assolvono la specificità degli obblighi tributari. Infatti, ai fini TARI, devono essere dichiarate informazioni non richieste ai fini SUAP; informazioni che l'Ufficio Tributi può acquisire solo dalla dichiarazione del soggetto passivo e non da altre banche dati.
2. In mancanza della presentazione di cui al comma 1, l'ufficio procederà all'emissione di avviso di accertamento per omessa dichiarazione, con applicazione delle sanzioni previste per questa casistica.

[Art. 20 POSTI MERCATO] – abrogato

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o la detenzione, è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%

oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

4. Gli spettacoli viaggianti e i circhi si intendono assimilabili alla Categoria 4 di cui all'allegato A ed il pagamento è dovuto per la superficie occupata dalle carovane al seguito.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

6. Gli uffici comunali addetti alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'U.O. Gestione Entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (T.E.F.A.), trova applicazione con riferimento alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo comunale.

Art. 23

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. In attuazione dell'art. 1, comma 657 della L. 147/2013 il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione secondo le modalità previste dagli art. 30 e 30 bis e decorre dal mese successivo. La riduzione viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta che il gestore del servizio ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione.

3. Il riconoscimento del diritto alla riduzione è subordinato ad istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto e dal gestore del servizio dei rifiuti.

Art. 24

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Tale riduzione spetta dal mese successivo all'interruzione del servizio e decade dal mese successivo a quello in cui è ripristinato.

Art. 24 bis AGEVOLAZIONI

1. Il presente regolamento prevede, in base all'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 la possibilità di concedere riduzioni della TARI, nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi imprevisi, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici, anche a livello internazionale, che abbiano una pesante ricaduta sull'economia locale.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 agli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione mediante apposita convenzione ad associazioni si applica una riduzione del 80% (ottanta per cento) con esclusione delle aree adibite ad uso commerciale (bar, negozi, ristoranti).
3. La riduzione di cui al comma 2 viene concessa dietro specifica dichiarazione dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla fruizione, da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione originaria o di variazione e si applica fino alla data di scadenza della convenzione.
4. Ai sensi dell'art. 82 comma 7 D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, sono esenti i beni utilizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore e destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto.
5. La riduzione di cui al comma 4 viene concessa dietro specifica dichiarazione dell'interessato alla quale devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla fruizione, da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione originaria o di variazione ed è subordinata al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.
6. L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti per usufruire delle riduzioni di cui ai commi 2 e 4. L'eventuale esito negativo dei controlli comporta la perdita delle agevolazioni, oltre al recupero del tributo mediante emissione e notifica di avviso di accertamento esecutivo.
7. Ulteriori forme di agevolazioni, rispetto a quelle già stabilite nel presente regolamento, possono essere previste annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1 comma 660 L. n. 147/2013.
8. Le riduzioni del presente articolo, nonché quelle previste dall'art. 25 e dall'art. 29 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 è concessa la totale esenzione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, alle abitazioni e pertinenze di proprietà privata o pubblica, concesse dal soggetto gestore dell'emergenza abitativa per conto del Comune a persone assistite per disagiate condizioni sociali e/o economiche attestate dal Servizio Sociale Territoriale. A tal fine l'ufficio servizi sociali comunica all'ufficio gestore della tariffa ogni anno, entro il 28 febbraio e, comunque, prima dell'emissione della bollettazione per l'anno di riferimento, l'elenco degli immobili

(identificati per il tramite dei dati catastali) e quelli del soggetto gestore, concessi ai fini dell'emergenza abitativa di cui sopra.

Art. 25

BONUS SOCIALE TARI E AGEVOLAZIONI PER GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO

1. Il Comune di Rosignano Marittimo riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art. 57 bis comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e nella Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.
2. Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.
3. In aggiunta al suddetto Bonus, ove spettante, il Comune di Rosignano Marittimo ai sensi del comma 660, articolo 1, della Legge n.147/2013 e nei limiti degli stanziamenti definiti nel bilancio annuale comunale posti a carico della fiscalità generale, riconosce una ulteriore agevolazione, cumulabile con quella di cui al comma 1, riservata ai cittadini residenti in condizione di particolare disagio economico sociale, desunta dall'indicatore ISEE.
4. Tali agevolazioni possono articolarsi in una o più riduzioni dell'ammontare del tributo, in relazione ai nuclei familiari con indicatori ISEE, le cui soglie sono determinate, ed eventualmente aggiornate, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di predetta deliberazione si applicano la disciplina ed i parametri dell'esercizio precedente, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui ai commi successivi.
5. Il totale del bonus sociale per i rifiuti di cui al comma 1 e dell'ulteriore agevolazione di cui al comma 3, con riferimento al medesimo anno d'imposta non potrà eccedere il 100% della riduzione della TARI.
6. I contribuenti che intendano usufruire delle agevolazioni comunali hanno l'onere di presentare domanda di agevolazione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'indicatore ISEE posseduto, valido nell'anno di presentazione, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, salvo diverso termine fissato dalla deliberazione di Consiglio Comunale con cui sono aggiornati gli indicatori ISEE. Il contribuente che non presenta nei termini la domanda o la presenta successivamente perde il diritto all'agevolazione per l'anno di riferimento.
7. Il diritto alle agevolazioni è escluso per quelle domande che presentino incongruenze, comprese quelle relative allo stato di famiglia, rispetto a quanto risulta dall'attestazione ISEE, indipendentemente dal fatto che l'incongruenza sia tale da incidere sul valore finale dell'ISEE.
8. L'eventuale esito negativo dei controlli sull'attestazione ISEE comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia, con applicazione delle relative sanzioni, oltre alla segnalazione alle autorità competenti.
9. Il Responsabile del procedimento dei controlli di cui sopra è individuato nel Funzionario Responsabile del Tributo, o altro soggetto designato. L'ufficio comunale competente provvederà al controllo ed alla verifica dell'ISEE posseduta entro 120 giorni dal momento della presentazione della domanda di agevolazione. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli accertamenti che ritenga opportuni al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

10. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le agevolazioni tariffarie predette.

11. Le agevolazioni saranno, quindi, concesse nei limiti e fino ad esaurimento dell'apposito stanziamento previsto nel capitolo di bilancio comunale di cui sopra. Qualora le risorse disponibili fossero insufficienti per soddisfare integralmente i destinatari, l'agevolazione verrà proporzionalmente ridotta. Entro il quarto mese successivo alla scadenza di cui al comma 9, l'ufficio competente provvederà a determinare l'elenco degli aventi diritto. Tale elenco consentirà il riconoscimento dell'agevolazione in conformità allo stanziamento disponibile, come sopra descritto.

Art. 25 bis **RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

1. E' prevista una riduzione tariffaria pari al 25% della parte fissa ed al 25% della parte variabile per i fabbricati rurali ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo sia ivi residente, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30/12/2020 n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 25 ter **RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20% qualora si verifichino le condizioni che seguono:

- a) l'utilizzo per un periodo inferiore ai 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- b) denuncia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'utilizzo per un periodo inferiore ai 183 giorni nel corso dell'anno.

2. Le dichiarazioni saranno soggette a controllo, anche mediante richiesta di documentazione al contribuente e, lo stesso, dovrà provare che l'utilizzo dei locali e delle aree si è protratto per un periodo inferiore ai 183 giorni nel corso dell'anno. A mero titolo esemplificativo, le condizioni saranno ritenute sussistenti qualora risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Art. 25 quater

CUMULO DI RIDUZIONI E FINANZIAMENTO

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Ferma restando la copertura delle riduzioni previste dagli art. 24 bis, 25 e 29 con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, il costo delle altre riduzioni previste dal presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1 comma 654 L. n. 147/2013.
3. L'eventuale successiva introduzione di ulteriori esenzioni, agevolazioni o riduzione variamente denominate, potrà essere finanziato con appositi stanziamenti di bilancio o mediante inserimento nei costi del piano economico finanziario, da coprire con le tariffe, fermo restando, in assenza di scelta, la copertura mediante inserimento nei costi del piano economico finanziario.

Art. 26

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi dell'art. 655 della L. di stabilità, alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 27

GESTIONE DEL TRIBUTO

1. Le funzioni relative alla gestione, alla liquidazione, all'accertamento e, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono svolte dall'U.O. Gestione Entrate.

Art. 28

ESENZIONE TARI GIORNALIERA IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.L.133/2014, convertito con modificazioni alla L.164/14, sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera (di cui al precedente art. 50) le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del vigente Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'esenzione di cui al precedente comma 1 è concessa a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività oggetto del patto di collaborazione, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
3. Le agevolazioni in oggetto trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non potendosi configurare -in considerazione delle peculiarità del tributo giornaliero- un'applicazione retroattiva rispetto alla loro introduzione nel presente regolamento.
4. L'applicazione dell'esenzione in oggetto è disposta con atto della struttura organizzativa competente in materia di stipula dei predetti patti e trasmessa all'ufficio tributi per l'applicazione.

Art. 29
AGEVOLAZIONI PER DISMISSIONE DI SLOT MACHINE

1. Il Comune, nei limiti propri stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, a favore dei pubblici servizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali. L'agevolazione è fissata nel 50% della parte fissa e nel 50% della parte variabile della tariffa a proprio carico ed assume valenza per cinque periodi di imposta.
 2. A tal fine il titolare di ditta individuale o legale rappresentante provvede a:
 - a) comunicare all'Amministrazione Comunale l'intenzione di dismettere tutte le slot machine presenti nel proprio esercizio entro il 28 febbraio di ogni anno a valere sul periodo d'imposta in corso;
 - b) consentire l'accesso della polizia municipale atta a constatare la presenza delle slot machine e la successiva dismissione;
 - c) fornire al Comune apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno a valere sul periodo d'imposta in corso a seguito della positiva conclusione delle fasi di cui alle lett. a) e b).
- Il funzionario responsabile del tributo provvede a riconoscere l'agevolazione entro 30 giorni dall'istanza di cui alla lett. c), fatte salve ulteriori esigenze istruttorie.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate da apposito capitolo di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa agli esercizi a cui si riferisce predetta agevolazione. Le agevolazioni sono quindi concesse nei limiti e fino ad esaurimento degli appositi stanziamenti previsti in bilancio.
4. Qualora nel corso del beneficio di cui al comma 1 si provveda a reinstallare o riposizionare slot machine si decade dal beneficio a decorrere dal primo giorno del periodo d'imposta in cui si è verificato tale evento.

[TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI] - abrogato

Art. 29 bis
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 30 bis del presente regolamento.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 37.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e tempi previsti dall'art. 30 bis del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 30
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorno solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e, comunque, in ogni caso, entro il 30 giugno dell'anno successivo, termine rilevante ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. n. 296/2006 e dell'art. 1 comma 696 L. n. 147/2013.

3. La dichiarazione può essere presentata a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico o on line, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini dell'erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione, deve contenere i seguenti elementi:

- per le utenze domestiche:

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero e nomi dei soggetti occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- per le utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali con relativa planimetria;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU).

7. La dichiarazione s'intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di invio per la posta elettronica.

Art. 30 bis **DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, il cui dato viene acquisito direttamente dalla banca dati anagrafica.

3. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI, entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e, comunque, in ogni caso, entro il 30 giugno dell'anno successivo, termine rilevante ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. n. 296/2006 e dell'art. 1 comma 696 L. n. 147/2013.

4. Le dichiarazioni possono essere presentate via posta, tramite e-mail o mediante sportello on line e fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici.

5. L'ufficio del Comune competente per la gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o la cessazione del servizio.

6. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti dati obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (ad esempio, superficie dell'immobile);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 3 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono tenuti a presentare dichiarazione di variazione ai sensi dei commi precedenti.
10. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Art. 31

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero di rate e alle scadenze approvate annualmente e definite con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per la fissazione delle tariffe o in ogni caso entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. E' possibile il versamento in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 90% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, o alla diversa percentuale inserita nella delibera di fissazione delle scadenze, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione. In caso di emissione di avvisi di pagamento successivi, generalmente connessi al rispetto dei termini dichiarativi in materia di TARI, la scadenza è determinata entro 60 giorni dall'invio degli stessi.
3. In caso di mancato recapito, il soggetto passivo è tenuto a richiedere l'avviso di pagamento TARI entro un mese dalla scadenza prevista per il pagamento. Il pagamento è dovuto entro 30 giorni dall'emissione dell'avviso da parte dell'ufficio competente.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 32 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Per il pagamento della TARI, il Comune agevola il contribuente mediante l'invio di apposito avviso di pagamento. In caso di mancato invio o ricevimento, per qualunque causa, il contribuente è tenuto comunque al pagamento secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 33 RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

2. Non si procede al versamento per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, determinati dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento contiene tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un avviso di accertamento contenente il sollecito di versamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento del tributo, e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, l'atto notificato vale quale avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 792 L. n. 160/2019, con il quale è irrogata la sanzione prevista dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, e applicati gli interessi di mora, nella misura definita dal regolamento comunale sulle entrate, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.

5. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

ART. 33-bis PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione di cessazione e, quindi, non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni fornite dal contribuente nella richiesta.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica degli importi addebitati è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nei termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 164 Legge 27.12.2006 n. 296.

ART. 33 ter

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33 nei seguenti casi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore alla soglia minima pari a € 100,00.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate non sono maggiorate di interessi di mora.
5. La scadenza delle ulteriori rate non può superare il termine di scadenza ordinario del periodo di imposta successivo.
6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento del tributo, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 Legge 27.12.2019 n. 160 la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1 comma 165 Legge 27.12.2006 n. 296 rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 34

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal medesimo Funzionario e con preavviso di almeno 7 giorni.
3. In caso di assenza del Funzionario Responsabile lo stesso è sostituito dal dirigente sovraordinato che assume le competenze di cui al presente Regolamento unitamente a quanto previsto dalla disciplina normativa in vigore. Lo stesso dirigente può delegare la rappresentanza in giudizio di cui sopra a dipendenti del Comune abilitati.

Art. 35

ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge;
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 1 comma 696 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 1 comma 697 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di accertamento entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione prevista dall'art. 1 comma 698 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di TARI, si applicano gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 NOTIFICHE

1. Le notifiche degli atti di accertamento TARI potranno essere effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità previste dalla L. n. 890/1992 per gli atti giudiziari, mediante invio di posta elettronica certificata secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. n. 82/2005, nonché mediante ogni altra modalità consentita a tal fine dalla legge.

Art. 37 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al successivo art. 38, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non è riconosciuto rimborso per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.
4. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso di cessazione dell'utenza, o quando l'importo da accreditare è superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione

del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

5. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, e il termine previsto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, il Comune provvede, ai fini della qualità del servizio, al rimborso entro 120 giorni lavorativi, come previsto dalla deliberazione Arera n. 15/2022.

6. Rimane, in ogni caso, ferma l'applicazione dell'art. 23 D. Lgs. 12.12.1997 n. 472.

Art. 38 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso, si applicano nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, dal momento in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Europeo.

Art. 40 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Art. 41 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 3.1 Aree di sosta e pernottamento attrezzate per camper, parcheggi a pagamento
4. Campeggi, distributori carburanti
- 4.1 Attività esercitate su specchi d'acqua destinati a ormeggio di imbarcazioni e/o natanti (categoria 4, subcategoria 4.1)
- 4.2 Impianti sportivi (categoria 4, subcategoria 4.2)
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club